

(N. 1197)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1985

Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfetario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel convertire in legge il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito (a parte quelle relative alla Amministrazione finanziaria), ha introdotto talune modificazioni di rilievo ai fini delle valutazioni che competono ai contribuenti ammessi ai regimi forfetari di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito, per l'eventuale esercizio della facoltà di opzione per il regime ordinario.

Durante il dibattito parlamentare è emersa la necessità che, atteso l'imminente approssimarsi della scadenza del termine per l'esercizio di tale facoltà (facoltà che per il triennio 1985, 1986, 1987, deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984), venga assicurato ai contribuenti in-

teressati un concreto ed apprezzabile termine per le valutazioni da effettuare anche alla luce delle modificazioni introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 853 del 1984. Il problema ovviamente non si pone per quei contribuenti che esercitano attività quali quelle agricole o di commercio di fiammiferi, di giornali periodici o di agenzia di viaggio e turismo che possono esercitare la facoltà di opzione nel ben più ampio termine nel quale dovrà essere presentata la dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito.

Il disegno di legge in esame provvede nel senso di cui sopra stabilendo che i contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 853 del 1984, così come convertito nella legge n. 17 del 1985, possono presentare la dichiarazione relativa all'imposta stessa per

l'anno 1984 fino al 31 marzo 1985; in tal modo rimane anche stabilito che la facoltà di optare per il regime ordinario può essere esercitata fino a tale data.

Va rilevato che il provvedimento:

dispone nei soli confronti dei contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto (anche ai fini degli eventuali versamenti dell'imposta dovuta in base alla medesima dichiarazione annuale), fermo rimanendo per tutti gli altri il termine del 5 marzo 1985 quale data ultima per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984;

provvede altresì a prorogare nei soli confronti dei contribuenti ammessi al regime forfetario che sono tenuti ad effettuare la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto (cioè i contribuenti che nell'anno 1984 hanno realizzato un volume d'affari compreso tra 480 milioni e 780 milioni di lire), anche il termine per la liquidazione ed il versamento

dell'imposta dovuta per il mese di gennaio 1985. Non avrebbe infatti alcun senso prorogare, mediante la proroga al 31 marzo 1985 del termine per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il solo termine per l'esercizio della facoltà di opzione e mantenere invece al 5 marzo 1985 il termine per la liquidazione ed il versamento dell'imposta dovuta per il mese di gennaio 1985, dato che tali adempimenti postulano di per sè da parte del contribuente la consapevolezza e la scelta del regime (ordinario o forfetario).

Il provvedimento infine tiene conto del fatto che taluni contribuenti hanno presentato la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 anteriormente al termine del 20 febbraio 1985 (termine stabilito con la legge di conversione n. 17 del 1985) e dispone che a tutti gli effetti — compresi quindi anche quelli sanzionatori — le dichiarazioni in questione si considerano presentate il 20 febbraio 1985.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

1. I contribuenti ammessi al regime forfetario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono presentare la dichiarazione relativa all'imposta stessa per l'anno 1984 fino al 31 marzo 1985. Nella stessa dichiarazione i contribuenti che si avvalgono del suddetto regime devono tener conto dell'imposta afferente gli acquisti di beni e servizi indetraibile, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 dello stesso decreto, se computata in detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 1984.

2. Fino al 31 marzo 1985, per i contribuenti di cui al precedente comma 1 è prorogato il termine per la liquidazione e il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985.

3. Si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio 1985 le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, presentate anteriormente a tale data.

4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.